



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Linee guida sulla organizzazione nella emergenza Covid-19 delle udienze penali fissate nel periodo 1 febbraio-8 febbraio 2021 a seguito del D.L. n. 2 del 2021.

1.L'art. 23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 disciplina lo svolgimento dei procedimenti pendenti in Cassazione, prevedendo in via transitoria ed eccezionale alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la trattazione senza la partecipazione delle parti quale regola generale e limitando la celebrazione dell'udienza partecipata ai soli casi in cui la discussione orale sia stata richiesta da una delle parti nel termine di venticinque giorni prima dell'udienza fissata.

Il comma 8 dell'art. 23 cit. così dispone: *“Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p. la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale formula le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente ad inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'art. 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal Procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'art. 613 cod.proc.pen. entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria”.*

Il periodo di vigenza del predetto D.L. n. 137 del 2020 non è individuato autonomamente, ma è collegato direttamente al termine dell'emergenza pandemica, inizialmente fissata al 31 gennaio 2021 (art. 1 D.L. 25 marzo 2020 n. 19, art.1 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125).

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 2 del 2021 ha esteso l'ambito applicativo della normativa processuale emergenziale fino al 30 aprile 2021.

Il D.L. n.2 del 2021 è entrato in vigore il 14 gennaio 2021 e non contiene una disciplina inter-temporale.

Si pongono, quindi, inevitabilmente problemi di coordinamento tra il predetto D.L. n. 2 del 2021 e il D.L. n. 137 del 2020.

Il D.L. n. 137 del 2020 prevede che la richiesta di discussione orale sia presentata per iscritto, entro il termine libero di 25 giorni prima dell'udienza, e sia inviata alla cancelleria della Corte di cassazione mediante posta elettronica certificata.

In assenza di richiesta di discussione orale, si procede con le forme dell'udienza non partecipata e il contraddittorio tra le parti è affidato allo scambio delle rispettive richieste formulate per iscritto. Il Procuratore Generale formula le sue richieste entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza. Le parti private, a loro volta, possono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, le loro richieste entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

Il D.L. n. 2 del 2021 è entrato in vigore, come detto, il 14 gennaio 2021. Di conseguenza, a tale data erano già scaduti i termini per richiedere la trattazione orale per i ricorsi fissati alle udienze comprese fra l'1 febbraio 2021 (primo giorno successivo alla fine del regime emergenziale previsto dal D.L. n. 137 del 2020) e l'8 febbraio 2021 (giorno coincidente con la scadenza del termine di 25 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2021).

2. Tanto premesso, possono essere fornite le seguenti indicazioni, dopo aver ascoltato il Presidente Aggiunto, i Presidenti titolari delle Sezioni penali, il Coordinatore delle Sezioni Unite penali, il Segretario generale, il vicedirettore del Massimario addetto al settore penale, il Procuratore Generale, il Presidente del C.N.F., il Dirigente amministrativo.

Con riferimento alle udienze penali fissate tra l'1 e l'8 febbraio 2021, le richieste di discussione orale possono essere presentate dalle parti entro il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza. Il suddetto termine coincide con quello che il D.L.

n. 137 del 2020 concede alla parte per il deposito di memorie, una volta ricevuta la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale.

Questo termine appare idoneo a bilanciare la tutela dell'incolpevole affidamento delle parti, ingenerato dalla mancanza di un coordinamento, sotto il profilo temporale, dei diversi provvedimenti normativi che si sono succeduti, il rispetto della sequenza procedimentale delineata dal D.L. 137/2020, il principio del contraddittorio, il diritto di difesa, la ragionevole durata delle procedure, esigenze di economia processuale.

Il termine dei cinque giorni liberi prima dell'udienza per formulare richiesta di trattazione orale opera anche per il Procuratore Generale.

3. Le presenti linee guida – integrative di quelle dettate con il decreto in data 19 novembre 2020 - verranno ricalibrate in ragione dell'evolversi del quadro normativo e degli elementi emergenti dalla loro concreta applicazione.

A tale fine, sarà opportuno che i Presidenti titolari raccolgano i contributi e i suggerimenti dei magistrati della Corte mediante riunioni di sezione da organizzare preferibilmente via Teams e li facciano pervenire alla Presidenza unitamente alle loro osservazioni e considerazioni.

Analoghi contributi saranno richiesti al Dirigente amministrativo.

Sempre al fine del miglioramento delle soluzioni adottate, si provvederà, inoltre, ad un monitoraggio periodico della situazione delle udienze e delle adunanze da parte del Segretariato generale e dell'ufficio statistiche.

Il Primo Presidente

Pietro Curzio

